DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 22

Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 39-bis (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n, 85, e' corrisposto dal 1 gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-82-2001/art-22-aggiunta-dell-articolo-39-bis-al-decreto-legislativo-12-maggio-1995-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it